

Cl: 8.18
Fasc:N.13.1/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, NEL COMUNE DI DIANO
D'ALBA, FRAZIONE RICCA.
PROPONENTE: ARIENTI S.R.L., STRADA ALBA-CORTEMILIA N. 42 ı 12055 DIANO D'ALBA.
ESITO PROCEDIMENTO - ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 23.12.2024 con prot. di ric. n. 97987, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del Legale Rappresentante della Società ARIENTI S.r.l., con sede legale in Strada Alba-Cortemilia n. 42 a Diano d'Alba;
- con nota provinciale prot. n. 98753 del 24.12.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24 dicembre 2024 al 22 gennaio 2025;
- con nota prot. n. 98759 del 24.12.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 7175 del 23.01.2025 il **Comune di Diano d'Alba (Allegato n. 1)** ha comunicato le seguenti osservazioni:

- alcune particelle interessate dall'istanza (es. Fg. 18 mappale n. 1172) sono di proprietà del *Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico* con sede a Roma (Cod. Fisc. 97905270589): si ritiene necessario che venga coinvolto anche detto Ente nella procedura;
 - tutti gli immobili inseriti nel progetto ricadono in area soggetta a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 in quanto di interesse paesaggistico relativamente alle fasce spondali (mt.150): in dette aree valgono altresì i disposti del R.D. 523/1904 compresi gli arretramenti che devono essere applicati in riferimento alla sponda o al limite esterno dell'alveo. La vigilanza compete alla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo che dovrà essere coinvolto nella procedura;
 - secondo i disposti della normativa citata al punto precedente risulta necessario verificare la distanza delle aree di Deposito Temporaneo dalla sponda del torrente Cherasca e dai confini, come già prescritto dal Comune con il Permesso di Costruire n. 17/2020 del 12.02.2021 rilasciato per "*Occupazione temporanea di suolo privato (durata anni cinque) per deposito di materiale inerte e di materiale proveniente da scavi*";
 - negli elaborati grafici non è rappresentata alcuna sezione (longitudinale o trasversale) dell'area con le relative altezze dei depositi e distanze dalla sponda e dai confini: dovranno essere presentate almeno una sezione longitudinale parallela al torrente ed una trasversale;
 - la strada comunale via Abelloni ed il relativo ponte sul torrente Cherasca costituiscono l'unico accesso all'area e le infrastrutture anzidette presentano importanti limiti di portata: dovrà essere prodotta documentazione atta a dimostrare la verifica delle suddette infrastrutture;
 - dovrà essere verificato che l'allegato "Valutazione di impatto acustico previsionale ai sensi della L. 447/95 e s.m.i., della L.R. 52/2000..." sia stato redatto nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 29.09.2004) e del Regolamento Acustico Comunale (approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 24.05.2023) dei quali non viene fatta menzione e tutti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
- con nota prot. ric. n. 21667 del 06.03.2025 **I'ASLCN2 (Allegato n. 2)**, per quanto di competenza, ritiene che il progetto presentato debba essere sottoposto alla fase di VIA, in quanto nel corso dell'istruttoria sono emerse alcune criticità, relative ai possibili impatti generati dalle attività, che necessitano di ulteriori approfondimenti; pertanto popone le seguenti valutazioni e richieste di chiarimento:
 - dal momento che la vigente pianificazione urbanistica classifica l'area d'interesse con destinazione d'uso di "Area Agricola", per conseguire la conformità urbanistica, intende proporre una modifica al PRG richiedendo un cambio di destinazione d'uso in nuova "area produttiva speciale".
 - Alcuni terreni sono di proprietà del demanio statale (concessi a favore della ditta Arienti S.r.l.), appartenenti ad un'area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale ex D.Lgs. 42/04 e ricadenti all'interno dei 150 metri (fascia di rispetto Galasso) dalle sponde del Torrente Cherasca.
 - Per quanto riguarda l'ubicazione del sito, solleva alcune perplessità, che necessitano di specifici approfondimenti, relativamente alla prossimità dell'area a recettori posti a distanze inferiori di 200 metri, costituiti a nord dal gruppo di abitazioni-strutture ricettive di via Tarramino e a est dai fabbricati destinati ad uso produttivo.
 - In merito alle emissioni diffuse di polveri, occorre definire i quantitativi annui e giornalieri dei rifiuti trattati dall'impianto per tipologia di rifiuto, nonché il numero di ore/giorno di funzionamento del gruppo di frantumazione e della benna vagliatrice.
 - Chiede di effettuare uno studio sul regime anemologico locale, individuando l'area di massima ricaduta delle polveri emesse.
 - Il conteggio dei viaggi effettuati dai mezzi di trasporto in ingresso e uscita dall'impianto, stimato pari a circa 41,8 viaggi/giorno, merita un approfondimento relativamente all'impatto generato sulla qualità dell'aria dalle emissioni prodotte di polveri e fumi, considerando anche il fatto che nell'ultimo tratto percorso i mezzi transitano su strade sterrate.
 - In merito al contenimento delle emissioni diffuse, dovranno essere fornite inoltre maggiori informazioni circa la tipologia di dotazioni/sistemi e modalità di bagnatura che si prevede impiegare, allegando opportuna documentazione fotografica. Al riguardo chiede inoltre di chiarire come avviene l'approvvigionamento dell'acqua utilizzata.

- Per quanto riguarda l'impatto acustico, prende atto dei superamenti dei limiti di emissione e di immissione differenziale per i ricettori R3, R4 ed R5, derivanti dalla fase di frantumazione, e del fatto che la Parte ipotizza come misura di mitigazione l'introduzione di una barriera acustica. Nel merito occorre integrare il progetto con la barriera proposta, allegando relative planimetrie e dimensionamento, nonché le caratteristiche del materiale fonoassorbente impiegato.
 - In merito al punto di accesso al sito, la Parte ha individuato l'accesso situato in via Abelloni, posto a sud-est dell'area. Dato che non si hanno informazioni al riguardo, si richiedono ragguagli circa lo stato di avanzamento dell'iter relativo alla rimozione del "guado" esistente.
 - Per quanto riguarda il consumo di suolo, dovrà essere chiarito cosa la Parte intende con l'affermazione "l'azione prodotta provoca un consumo suolo reversibile in quanto l'area tornerà ad essere utilizzata ai fini agricoli al termine dell'attività" (pag. 64 relazione tecnica) in riferimento all'uso temporaneo" dell'area. Nel caso in cui non si tratti di un refuso, ritiene necessario specificare una durata prevista delle attività "a termine" e prevedere un progetto di recupero ambientale e ripristino dello stato dei luoghi.
 - Relativamente alle misure di mitigazione, la Parte si dichiara disponibile a realizzare interventi compensativi, su aree indicate dal Comune di Diano d'Alba, quali un intervento di forestazione di un'area di 2.500 mq, con messa a dimora di specie autoctone arboree e arbustive, ecc., a cura e manutenzione dell'impianto per i 5 anni successivi. Nel merito chiede di presentare una proposta più dettagliata degli interventi accennati in relazione.
 - Infine per quanto riguarda l'interferenza con la falda acquifera, dovranno essere fornite indicazione della soggiacenza minima, media e massima stagionale della falda locale sottesa al sito in oggetto, nonché integrare le informazioni disponibili con l'individuazione dei pozzi privati ricadenti in un raggio di 500 metri dall'impianto in direzione del deflusso di falda.
- In data 04 marzo 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che, dall'istruttoria tecnica svolta, sulla base dei contributi pervenuti nel corso del procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, si evidenzia quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà ottenere:

- Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
- variante al P.R.G.C, del Comune di Diano d'Alba per cambio di destinazione da "Area Agricola" a "Area Produttiva Speciale Ps";

2. dal punto di vista tecnico, la Ditta intende richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per le seguenti attività:

- Stoccaggio (messa in riserva finalizzata al trattamento, R13) ed eventuale successiva lavorazione (R5), dei materiali conferiti, tramite frantumazione, vagliatura e selezione granulometrica per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia.
- Messa in riserva (R13) per successivo invio a impianti terzi di trattamento delle seguenti tipologie di rifiuto: rifiuti di ferro e acciaio.

La presente autorizzazione viene richiesta in conformità al Decreto 28 giugno 2024 n. 127, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Escluso il rifiuto EER 170405, i codici EER riportati in Tabella 1 (pagina 4 della relazione) e per i quali viene richiesto autorizzazione, rientrano tra quelli previsti dal D.M. 28 giugno 2024 n. 127 e dal Decreto 28 marzo 2018 n. 69 per il solo codice EER 170302.

L'impianto sarà ubicato presso Diano d'Alba, Frazione Ricca, ed avrà una superficie areale totale di circa 9.820 mq.

La pavimentazione dell'area sarà costituita da una miscela di materiali riciclati frantumati, conformi alle specifiche tecniche di cui alla norma UNI EN 13242 secondo l'uso specifico, di spessore finito pari a 0,40 m con l'aggiunta di legante naturale, opportunamente costipati. Alla base dello strato sarà posizionato un telo HDPE impermeabile 100% dello spessore di 1,5 mm. Lo strato di protezione impermeabile sarà costituito da un telo in TNT di base, per fini protettivi, il telo in HDPE impermeabile e nuovamente il telo in TNT protettivo.

L'impianto non darà origine a scarichi idrici industriali.

I cumuli di rifiuti inerti e il materiale trattato in attesa di certificazione saranno di volume massimo pari a 3.000 mc. Si ipotizzano cumuli a base regolare, di altezza massima 6 metri e massimo angolo di scarpa pari a 45°.

La ARIENTI S.R.L. avrà in propria disponibilità, tramite contratto di noleggio, un frantoio. Il predetto impianto di trattamento rifiuti opererà direttamente sui cumuli di rifiuto da trattare o nelle loro immediate vicinanze;

3. dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La zona adibita alla messa in riserva e al recupero dei rifiuti ha un'estensione dell'intero piazzale di circa 10.000 m². Il sito in oggetto è delimitato da una recinzione lungo il perimetro.

All'interno dell'impianto si distingueranno diverse aree, così organizzate:

- Viabilità interna
- Area stoccaggio cumuli di rifiuti;
- Area stoccaggio materie prime seconde;
- Area accettazione;
- Area di trattamento rifiuti.

La messa in riserva del rifiuto avverrà in cumuli, distinti per tipologia merceologica, con eventuale frantumazione e/o vagliatura del materiale per l'eliminazione delle sostanze estranee, al fine di ottenere, mediante adeguamento volumetrico a granulometria variabile, materiali con caratteristiche tali da poter essere avviati al riutilizzo in campo edile.

L'effettiva composizione granulometrica e le caratteristiche prestazionali delle End of waste potranno variare in funzione di specifiche commesse ed esigenze.

La ditta ha previsto tre cumuli di rifiuti e 4 delle rispettive end of waste:

- Un cumulo di Terre e rocce da scavo da 2000 m² (3600 t);
- Un cumulo di Rifiuti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale da 2000 m² (3200 t);
- Un cumulo di asfalto da 1000 m² (1600 t).

Saranno presenti quattro aree distinte per il posizionamento dei cumuli di EoW: una con volume massimo pari a 1.000 m³ due con volume massimo pari a 2.000 m³ ed infine, una con volume massimo pari a 3.000 m³. Il cumulo più piccolo, di volume 1.000 m³ verrà utilizzato solo per il materiale derivante dall'attività di recupero dell'asfalto.

La ditta ha indicato le capacità massime di stoccaggio e anche i volumi massimi previsti senza andare ad indicare il tempo massimo di stoccaggio per i rifiuti oggetto dell'autorizzazione.

Il gestore dell'impianto dovrà predisporre una scheda descrittiva del rifiuto ("scheda di omologa" o "scheda di caratterizzazione di base del rifiuto"), che dovrà essere compilata in ogni sua parte dal produttore/detentore del rifiuto. Se richiesto dovrà inoltre essere affiancata da un certificato di analisi redatto secondo la normativa vigente e da eventuale ulteriore documentazione (es. scheda tecnica del materiale costituente il rifiuto, scheda di sicurezza, etc.).

La procedura di omologa garantirà che per ogni rifiuto conferito si abbia una preventiva conoscenza completa con riferimento, a titolo esemplificativo, ai seguenti aspetti:

- fonte ed origine dei rifiuti;
- informazioni circa il processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
- trattamenti subiti dal rifiuto;
- aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
- EER
- classi di pericolo
- categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
- metodiche di campionamento impiegate per il prelievo dei campioni di rifiuto;
- quantità di rifiuto accumulata;
- periodo previsto per il conferimento;

- frequenza e quantità presunta di conferimento;
- modalità di confezionamento.

La scheda di omologa, nei casi in cui esista l'obbligo di analisi chimico-fisiche per il conferimento dei rifiuti a soggetti terzi (ossia, conferimento in discarica e recupero in forma semplificata), non potrà sostituire le analisi, poiché trattasi di un mero documento di prassi con il quale viene verificata l'ammissibilità del rifiuto con i parametri autorizzativi dell'impianto di destino.

Al termine di questo controllo preventivo, si consegue l'omologazione del rifiuto, ossia la dichiarazione della sua accettabilità in impianto

b) Acque

Non risulta presente un "Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne" e pertanto dovranno essere trasmessi ulteriori elaborati quali ad esempio:

- relazione tecnico illustrativa e disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione, come indicato al punto 3 dell'Allegato A del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. I/R e s.m.i.;
- planimetria in cui individuare in maniera univoca l'esatto punto di immissione dello scarico nel corpo recettore prescelto;
- il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare.

Da quanto rilevato nella documentazione, saranno realizzate canalette di raccolta che veicoleranno le precipitazioni meteoriche nel sistema di trattamento (sedimentazione) delle acque di prima pioggia. Risulta individuata una superficie scolante pari a circa 9.820 mq mentre il recettore finale risulta essere il torrente Cherasca.

Con lo scopo di gestire eventuali eventi incidentali/accidentali, nell'ambito dei lavori di allestimento delle opere di intercettazione, veicolazione e trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti, a monte dell'ultimo punto accessibile, dovrà essere valutata l'installazione di una saracinesca ad azionamento manuale per una rapida intercettazione dei reflui immessi nel corpo recettore. In proposito dovrà essere chiarita la posizione del dispositivo con apposita indicazione planimetrica. L'elaborato grafico dovrà essere rappresentato con una scala idonea non inferiore a 1 :500.

Nel caso vi sia più di un punto di immissione nel corpo idrico, dovrà essere specificato quali e quanti punti di immissione saranno dotati di tale presidio.

Sul campo, i punti di intercettazione rapida dovranno essere resi ben visibili con apposita segnaletica sia verticale sia orizzontale. Inoltre, in base alla procedura di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali, potrebbe essere necessario adeguare e mantenere aggiornato un piano di emergenza che definisca i tempi ed i modi di intervento e individuare le possibili situazioni di emergenza ambientale connesse con le attività allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti conseguenti ad incidenti. Il tutto potrebbe essere integrato con una planimetria di emergenza su cui poter individuare facilmente i kit di primo intervento (materiale assorbente).

Oltre al sistema di decantazione proposto, dovrà essere prevista una successiva disoleazione delle sole acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti qualora vengano gestiti rifiuti contenenti sostanze oleose o materiali che possano rilasciare tale inquinante.

Come ulteriore misura di mitigazione ambientale, al fine di limitare la produzione di polveri e prevenire l'imbrattamento delle strade di accesso, dovrà essere valutata la possibilità di installare un sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi.

Qualora il sito dovesse essere dotato di impianto di rifornimento carburanti uso privato, si ricorda quanto prescritto dall'art. 27, Capo 13 della Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000 n. 48-29266, nella quale emerge che l'area di realizzazione dovrà essere dotata di sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica, quali: impermeabilizzazione, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento per versamenti eventuali.

Il sito in esame ricade in una zona molto prossima a quella classificata come "Aree con pericolosità idraulica elevata", di conseguenza, potrebbe rendersi necessario effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni specifiche in merito. Tuttavia, relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli enti competenti.

Si precisa che il suddetto parere riguarda esclusivamente i requisiti ambientali ai sensi della vigente legislazione, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti urbanistici e tecnici previsti

dal Regolamento Edilizio e dal P.R.G.C.

c) Acustica

L'area oggetto di intervento ricade in classe IV, mentre i ricettori individuati sono situati in classi via via inferiori fino alla classe II.

Le misure condotte hanno riguardato la verifica dei limiti di immissione diurno ante operam, presso solo due dei ricettori in esame.

Le tabelle di pagg.ne 40 (R2), 42 (R2,R5,R6) e 44 (R1,R2,R3,R4,R5;R6) riportano valori di rumore residuo maggiori di quello ambientale.

Da ciò si potrebbe dedurre che il rumore in precedenza è maggiore di quello che si avrà in seguito all'installazione delle nuove sorgenti rumorose.

Tuttavia, il tecnico con la definizione poco consona di rumore ambientale, probabilmente voleva supporre il rumore ottenuto dalla simulazione nelle varie configurazioni lavorative.

In tal caso, e come ipotizzato a pagina 40, mediante l'installazione della barriera insonorizzate in progetto, ci sarebbe il rispetto dei limiti di immissione e differenziale di immissione per il periodo diurno.

d) Criticità geomorfologiche

Il sito che s'intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto di gestione rifiuti presenta molteplici criticità geomorfologiche (ubicazione attigua alla fascia di delimitazione delle zone ad elevata esondabilità, all'interno della fascia di rispetto "ex Galasso", rientra nelle zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, "territori coperti da foreste e da boschi", rientra nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico);

nella pianificazione urbanistica vigente l'area, dal punto di vista idro-geologico, è classificata in Classe III "Porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, con l'eccezione delle aziende agricole secondo quanto indicato nelle N.T.A.".

e) Accesso al sito

Per accedere al sito s'intende utilizzare una stradina sterrata (indicata in rosso nell'immagine che segue) di collegamento con la strada comunale Abelloni.

La stradina in questione è ubicata per la quasi totalità all'interno della fascia di elevata esondabilità del Torrente Cherasca ed insiste su quattro particelle che risultano di proprietà di terzi. Da quanto riportato nell'elaborato: "Valutazione di impatto acustico Previsionale", si rileva che sono previsti in media 41,8 viaggi/giorno dei mezzi in ingresso e uscita dall'impianto. Si ritengono necessari approfondimenti sul traffico indotto dall'impianto, sia sulla stradina sterrata che sulla strada comunale.

Considerato che:

- a) Il sito presenta molteplici criticità geomorfologiche (ubicazione attigua alla fascia di delimitazione delle zone ad elevata esondabilità, all'interno della fascia di rispetto "ex Galasso", rientra nelle zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, "territori coperti da foreste e da boschi", rientra nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico) ed alcuni terreni sono di proprietà del demanio statale, che dovrebbe essere coinvolto nella procedura.
- b) Il sito inoltre ricade in una zona molto prossima a quella classificata come "Aree con pericolosità idraulica elevata" così come evidenziato nella cartografia tratta dalla piattaforma IDROGEO sezione "Pericolosità e rischio" e potrebbe rendersi necessario effettuare ulteriori approfondimenti e valutazioni specifiche in merito prima di autorizzare l'impianto.
- c) Nella pianificazione urbanistica vigente l'area, dal punto di vista idro-geologico, è classificata in Classe III "Porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, con l'eccezione delle aziende agricole secondo quanto indicato nelle N.T.A.".
- d) Per quanto riguarda l'impatto acustico, sono necessari approfondimenti sulla realizzabilità degli

interventi di contenimento delle emissioni sonore nei confronti dei ricettori ad est dell'impianto. Parrebbero, inoltre, esservi superiori del limite di immissione diurno di classe II presso le aree di pertinenza delle abitazioni a nord, tali da necessitare ulteriori verifiche. Considerata la sua ubicazione l'intervento necessita di specifici approfondimenti.

- e) In merito alle emissioni diffuse di polveri, sono necessari approfondimenti relativamente:
- ai quantitativi annui e giornalieri dei rifiuti trattati dall'impianto per tipologia di rifiuto;
 - al numero di ore/giorno di funzionamento del gruppo di frantumazione e della benna vagliatrice;
 - all'impatto generato sulla qualità dell'aria dalle emissioni prodotte di polveri e fumi, considerando anche il fatto che nell'ultimo tratto percorso i mezzi transitano su strade sterrate etc.;
 - per quanto riguarda l'interferenza con la falda acquifera, occorre fornire indicazione della soggiacenza minima, media e massima stagionale della falda locale sottesa al sito in oggetto, nonché integrare le informazioni disponibili con l'individuazione dei pozzi privati ricadenti in un raggio di 500 metri dall'impianto in direzione del deflusso di falda.
- f) in data 04 marzo 2025, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 21536 del 06.03.2025 (**Allegato n. 3**); dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Gestione Rifiuti e Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, di cui alla nota prot. ric. n. 20135 del 03.03.2025 (**Allegato n. 4**), fatto salvo quanto sopra evidenziato, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, poiché alla luce di quanto sopra esposto, non vi sono le condizioni per formulare un parere conclusivo e si ritengono necessarie ulteriori informazioni per poter decidere circa l'eventuale necessità di sottoporre il progetto in esame a più articolate valutazioni di impatto ambientale.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 7175 del 23.01.2025 del Comune di Diano d'Alba e la nota prot. ric. n. 21667 del 06.03.2025 dell'ASLCN2, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 23.12.2024 con prot. di ric. n. 97987, da parte del legale rappresentante della Società ARIENTI S.r.l., con sede legale in Diano d'Alba, Strada Alba-Cortemilia n. 42 in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 04 marzo 2025, sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico del Settore Tutela del Territorio della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti sulle componenti ambientali coinvolte, la procedura di VIA, ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023, dovrà tenere conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come in precedenza evidenziate.
- 2. DI PRESCRIVERE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023 dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, anche gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento e nei pareri pervenuti nel corso della presente procedura ed in particolare nella nota prot. ric. n. 7175 del 23.01.2025 del Comune di Diano d'Alba (**Allegato n. 1**), nella nota prot. ric. n. 21667 del 06.03.2025 dell'ASLCN2 (**Allegato n. 2**), nel supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 21536 del 06.03.2025 (**Allegato n. 3**) e nell'apporto istruttorio del Settore Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 20135 del 03.03.2025 (**Allegato n. 4**), che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale